

Roma, 4 novembre 2024

**Circolare n. 240/2024**

**Oggetto: Notizie in breve.**

**Tributi – Adempimento collaborativo – Codice di condotta** – Sono state apportate modifiche al Decreto MEF del 29 aprile 2024 di approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo. Le modifiche si sono rese necessarie per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta nell’ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo. È stata eliminata la disposizione secondo cui il Codice di condotta per i contribuenti che optano per tale istituto debba essere sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti contestualmente all’ammissione al regime – DM MEF 3.10.2024 su G.U. n.234 del 5.10.2024.

**Trasporti internazionali – Regno Unito** – Dal 31 gennaio 2025 chi trasporta merci nel Regno Unito dovrà presentare alle relative autorità la cd *Safety and Secure Declaration*, un documento in cui vengono riportate una serie di informazioni riguardanti la sicurezza delle merci trasportate; l’obbligo di presentazione spetta al vettore titolare del mezzo di trasporto al cui interno viaggiano le merci da importare nel Regno Unito, ma anche da un suo rappresentante o dallo spedizioniere. In particolare, nel caso in cui le merci siano trasportate via ferrovia la dichiarazione dovrà essere presentata dall’impresa ferroviaria che attraversa il tunnel della Manica; se il trasporto avviene per via aerea l’obbligo sarà in capo a chi ha stipulato ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto delle merci in Gran Bretagna o Irlanda del Nord; nel caso in cui le merci viaggino con modalità marittima Ro-Ro, la dichiarazione dovrà essere presentata dall’impresa di autotrasporto se il veicolo sale sulla nave e successivamente prosegue il suo percorso su strada, mentre l’operatore del traghetto dovrà provvedere per quelle non accompagnate (quindi quando sarà imbarcato soltanto un container o un semirimorchio); tutte le informazioni sono riepilogate all’indirizzo <https://www.gov.uk/guidance/safety-and-security-requirements-on-imports-and-exports> e il sistema per registrarsi è disponibile sul sito <https://www.gov.uk/guidance/register-to-make-an-entry-summary-declaration-in-great-britain>.

Cristiana Marrone  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [136/2024](#)  
Allegato uno  
CM-Gr/cm-gr

G.U. n.234 del 5.10.2024

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DECRETO 3 ottobre 2024**

**Modifica del decreto 29 aprile 2024 concernente l'approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.**

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario»;

Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure e in particolare, l'art. 5, comma 2-bis, il quale prevede che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera b)»;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 219, concernente «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2024, n. 132, concernente «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo»;

Considerata la necessità di semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta nell'ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

**Decreta:**

**Art. 1**

**Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2024**

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Approvazione del codice di condotta). - 1. È approvato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle entrate e i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23", allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. L'osservanza degli impegni contenuti nel codice di condotta di cui al comma 1 rientra tra i doveri di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Gli impegni reciprocamente assunti dall'Agenzia delle entrate e dai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d'imposta nel corso del

quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo e' trasmessa all'Agenzia»;

b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta di cui all'art. 1 impegna l'Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime a partire dalla medesima data.».

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2024

Il Vice Ministro: Leo